

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 1950

(35ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (N. 1391) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, relatore	Pag. 500
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa	500
GIUA	500

« Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1373) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, relatore	501 e <i>passim</i>
CERICA	502 e <i>passim</i>
GIUA	502 e <i>passim</i>
BOGGIANO PICO	505
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa	505

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costituito dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo » (N. 1348) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CARBONI, relatore	Pag. 506 e <i>passim</i>
BOGGIANO PICO	507
PRESIDENTE	507 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	508 e <i>passim</i>
VARALDO	508 e <i>passim</i>
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno	509 e <i>passim</i>
JANNELLI	510
PARRI	510

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Mastino, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Spezzano, Tessitori e Varaldo.

Sono presenti altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo, 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (N. 1391) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 mag-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

gio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Le norme organiche che concernevano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza contemplavano speciali disposizioni per l'esercizio pratico del comando e intese, nei tempi normali, ad assicurarsi che quelli che dovevano avanzare di grado a scelta, potessero avere meriti comparativi maggiori rispetto agli altri. La situazione del dopoguerra, non avendo più reso possibile l'applicazione di queste disposizioni, consigliò al Comando generale della Guardia di finanza di studiare un nuovo regolamento e una nuova legge organica sull'avanzamento che ancora non si è potuta perfezionare specie per difficoltà sollevate dal Ministero del tesoro. Da questa situazione nacque la necessità del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, con il quale venne stabilito transitoriamente, fino al 31 dicembre 1948, che l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza avvenisse esclusivamente ad anzianità, senza più applicare le norme sull'esercizio di comando e sul merito comparativo, disposte dal vecchio regolamento del 1937. Senonchè, essendo scaduto con il 31 dicembre 1948 il termine entro il quale aveva valore il decreto legislativo anzidetto, è sorta la necessità di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo stesso; altrimenti il Comando della Guardia di finanza, come non ha potuto fare in questi due ultimi anni, non potrebbe procedere ai necessari avanzamenti nei quadri dei sottufficiali e dei militari di truppa, il che ha creato e creerebbe ancora di più un malcontento fra gli interessati. È per ciò che con il presente disegno di legge si procede alla proroga, sino a tutto l'anno 1951, dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815. Nella mia qualità di relatore, propongo che il Senato approvi il disegno di legge in esame nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di essere favorevole alla proposta fatta dal relatore, senatore Cerica.

GIUA. Vorrei sapere quali sono le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre una proroga dell'efficacia delle disposizioni previste nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, limitatamente all'anno 1951.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che è in corso di preparazione il disegno di legge definitivo con cui saranno stabilite nuove norme per l'inquadramento degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Questo disegno di legge sarà sottoposto all'esame del Parlamento nel 1951. Di qui la necessità di una proroga, sino a tutto l'anno 1951, dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge in esame:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — È sostituito dal seguente:

« Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito** » (N. 1373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. La Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi propone la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Secondo la legge vigente in precedenza al decreto legislativo già citato e, cioè, secondo la legge del 9 maggio 1940, n. 369, i limiti di età, per la promovibilità al grado superiore, dei colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, erano fissati nel modo seguente: per i colonnelli, 55 anni; per i tenenti colonnelli, 52 anni; per i maggiori 50 anni. Secondo il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 727, questi limiti vennero elevati nel modo seguente: per i colonnelli, da 55 anni a 56; per i tenenti colonnelli, da 52 anni a 54; per i maggiori, da 50 anni a 52. Il presente disegno di legge non prevede alcuna modifica, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727. Invece il successivo articolo 2 del decreto legislativo stesso è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Esso era così formulato: « Il tenente colonnello ed il maggiore delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può essere promosso al grado superiore qualora sia raggiunto rispettivamente dall'età di 52 e 50 anni.

« L'applicazione del limite di promovibilità di cui al comma precedente è sospesa, fino alla definizione del giudizio di avanzamento, nei riguardi del tenente colonnello o del maggiore, che compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, abbia titolo alla promozione per vacanza preesistente alla data sotto la quale è raggiunto da limiti di promovibilità ».

La Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi, ha deliberato, come ho già detto, la soppressione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, ed ha approvato, come articolo 2 del disegno di legge di ratifica, la

seguinte disposizione: « I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Si tratta di un provvedimento di contingenza che non dà luogo a discussioni. Invece dà luogo a discussione, non da parte del potere legislativo e del potere esecutivo, ma da parte degli interessati il seguente inciso « tuttora in servizio », riferito ai tenenti colonnelli ed ai maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, contenuto nell'anzidetto articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, del presente disegno di legge.

Ne è venuto di conseguenza che è pervenuto al Presidente e al relatore un ampio memoriale che riassume nella parte sostanziale. Si fa presente, cioè, nel memoriale in questione che, qualora fosse approvato l'inciso « tuttora in servizio » di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, verrebbero ad essere danneggiati i tenenti colonnelli della classe del 1896 ed alcuni della classe del 1895, per i quali particolarmente anche in considerazione della loro maggiore partecipazione alla guerra 1915-1918 il predetto disegno di legge avrebbe dovuto disporre favorevolmente.

I tenenti colonnelli delle classi predette, infatti, se fosse approvato l'inciso « tuttora in servizio » contenuto nell'anzidetto articolo 2, verrebbero ad essere esclusi dall'avanzamento, in quanto alla data di pubblicazione del disegno di legge in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*, essi non sarebbero più in servizio. Con ciò non solo si tradirebbe l'aspettativa di questi ufficiali, ma si verrebbe a creare una situazione di fatto che sostanzialmente sarebbe in contrasto con quanto dispone il provvedimento in discussione.

L'argomento è di indubbia importanza. Contro di esso immagino quello che opporrà il Ministero della difesa, dirà, cioè, che questi ufficiali sono fuori servizio. Vi è, però, un altro motivo assai grave, ed è questo: di fronte al memoriale di questi ufficiali che lamentano di essere esclusi dal beneficio del presente dise-

gno di legge, io ho ricevuto insistenti reclami da parte di altri ufficiali, i quali raccomandano l'immediata approvazione del disegno di legge stesso, perchè altrimenti con la fine di quest'anno essi verrebbero collocati a riposo e così non potrebbero avvantaggiarsi delle provvidenze di favore di cui al disegno di legge in esame. Ho ricevuto lettere da tutte le parti d'Italia a questo proposito. Ora, se noi decidessimo di emendare, nel senso indicato dal memoriale di cui ho fatto parola, il testo del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati, per forza dovremmo andare al di là dell'annata corrente e verremmo, quindi, per avvantaggiare gli uni, a defraudare gli altri. Ciò considerato, io arrivo a questa conclusione: è meglio approvare senza modificazioni, da parte della nostra Commissione, il testo del presente disegno di legge rimettendo al Ministero della difesa l'esame della particolare situazione in cui verranno a trovarsi quegli ufficiali superiori che saranno esclusi dal beneficio previsto dal disegno di legge stesso perchè non « tuttora in servizio ».

CERICA. Questo provvedimento come tutti quelli che riguardano le situazioni organiche ha un doppio aspetto: un aspetto di carattere personale che concerne gli interessati, un aspetto di carattere generale che riguarda invece l'inquadramento delle Forze armate e particolarmente dell'Esercito.

Quando furono stabiliti i limiti di promovibilità — che in pratica rappresentarono niente altro che un vero e proprio abbassamento dei limiti di età ai fini dell'avanzamento — la situazione organica dei quadri — ufficiali dell'Esercito italiano era di esuberanza rispetto alle necessità d'inquadramento allora esistenti.

In vista della famosa *blitz krieg*, cioè della dottrina della cosiddetta guerra-lampo che allora imbottiva il cranio dei tecnici tedeschi, italiani e di altri eserciti del mondo, il Ministro del tempo ritenne opportuno, per raggiungere uno svecchiamento degli ufficiali, ricorrere all'espedito dei limiti di promovibilità.

Oggi la situazione d'inquadramento è ben altra. Tutti sappiamo quanto essa sia deficitaria. Non solo non abbiamo inquadramento per le dieci o dodici divisioni, ancora del resto di là da venire, ma esso non è sufficiente neppure e non è adeguato per le sei divisioni di

una certa consistenza che effettivamente abbiamo. Particolarmente deficitario è l'inquadramento degli ufficiali superiori. Quasi mille ufficiali superiori devono essere richiamati o sono già stati richiamati per i bisogni essenziali ai quali si deve sopperire. Ora, in una situazione di questo genere mi sembra che rendere restrittiva la legge in esame, limitandone l'applicazione solo a coloro che tuttora trovansi in servizio, sia un criterio non rispondente alle esigenze. Comunque, per non ritardare l'applicazione delle norme di cui al presente disegno di legge, danneggiando in tal modo coloro che trovansi tuttora in servizio attivo, sono disposto ad approvare il disegno di legge stesso, così come è; ma rivolgo raccomandazione al Ministro della difesa perchè, prima di pensare a richiamare dal congedo ufficiali che hanno già da due, tre o quattro anni lasciato il servizio attivo, si provveda a recuperare coloro che da pochi mesi sono andati via e che sono ancora relativamente freschi della vita di reparto.

Quindi, secondo me, va data applicazione immediata al provvedimento legislativo in esame per evitare un esodo di ufficiali ancor maggiore di quello che non si sia verificato, ma nel contempo va studiata una estensione di questo provvedimento che consenta a quelli che furono estromessi nell'ultimo semestre o nell'ultimo anno di beneficiarne, e ciò non nell'interesse degli individui, ma nell'interesse generale dell'Esercito.

GASPAROTTO, *relatore*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal senatore Cerica.

GIUA. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, stabilisce che i colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori cessino dal servizio permanente effettivo quando abbiano raggiunto rispettivamente i limiti di età di 56, 54 e 52 anni. Ora per quali ragioni, mi domando, degli uomini ancora giovani, come sono quelli che hanno raggiunto l'età di 56, 54 e 52 anni, debbono essere estromessi dal servizio permanente effettivo e messi in posizione ausiliaria, venendo, così, a perdere i contributi concessi dallo Stato per il servizio permanente effettivo? Lo stipendio degli ufficiali è all'incirca la metà di ciò che gli ufficiali stessi percepiscono quando sono in servizio attivo. Si può quindi facilmente immaginare

che cosa significhi da un punto di vista pratico mettere in pensione uomini ancora giovani; significa, fra l'altro, venire a causare un grave squilibrio nella collettività, che talvolta si riflette anche nella vita politica. Nel passato, soprattutto, l'adesione degli ufficiali, messi in pensione, a movimenti reazionari era anche in relazione al trattamento economico che ad essi veniva fatto. Io intervengo in questo dibattito per ripetere ancora una volta alcune mie idee già espresse in sede di Commissione della difesa presso la Consulta e per fare alcuni rilievi che già ebbi l'occasione di fare in sede di discussione del bilancio della guerra. Allora io affermai che era necessario non stabilire un compartimento stagno nella vita sociale tra gli ufficiali che avevano prestato determinati servizi e tutti gli altri cittadini dediti ad attività diverse; feci presente la necessità che le nostre Accademie militari fossero messe in relazione con gli Istituti universitari sì che si potesse determinare un passaggio di ufficiali dalle une agli altri. Certo, ciò che io dico implica anche che si debba stabilire una certa relazione tra gli studi che si fanno nelle Accademie militari e quelli che si fanno nelle Università. È evidente che, se gli studi fatti nelle Accademie militari sono inferiori a quelli che si fanno nelle Università, si viene a creare uno squilibrio nella vita civile; mentre, se stabilissimo una certa correlazione fra gli studi compiuti nelle Accademie militari e quelli compiuti nelle Università, potremmo dare, ad esempio agli ufficiali del genio che o volontariamente o per limiti di età abbandonano il servizio permanente effettivo, la possibilità, al momento dell'abbandono del servizio permanente effettivo, di passare ad insegnare nelle Università, giacché per gli ufficiali che hanno fatto l'Accademia credo che la migliore attività sia quella dell'insegnamento. Si tenga inoltre presente che non c'è un supero di insegnanti soprattutto per la matematica. A me risulta anzi che il Ministero della pubblica istruzione, a causa dello scarso numero di insegnanti di matematica nelle scuole secondarie, è costretto qualche volta a dare incarichi ai non laureati. Ora, per esempio, il regolamento del Genio, almeno quello vecchio che io conosco, stabiliva un corso di matematica che era sufficiente per l'insegnamento

nelle scuole secondarie. Se così stanno ancora le cose un ufficiale del Genio che per condizioni particolari sia costretto a passare dal servizio permanente effettivo in ausiliaria, venendosi in tal modo a trovare praticamente semidisoccupato, potrebbe benissimo integrare la pensione con l'insegnamento o meglio potrebbe addirittura essere immesso nel grado di insegnante nelle scuole medie. Ecco perchè, senza dilungarmi molto su questo concetto — sarebbe del resto fuori luogo, nella discussione di questo disegno di legge — faccio la proposta di modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, nel senso, cioè, che per gli ufficiali superiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i limiti di età di cui all'articolo anzidetto, siano portati per i colonnelli da 56 a 60 anni, per i tenenti colonnelli da 54 a 58 anni e per i maggiori da 52 a 55 anni.

CERICA. Ho ascoltato con molto interesse il discorso del collega Giua.

Il dramma che gli ufficiali vivono, per la carriera assai più breve rispetto a quella dei funzionari civili dello Stato, incide effettivamente, profondamente, nella vita dell'ufficiale nel periodo più critico di essa quando, cioè, i figli non sono ancora a posto e quando i pei della famiglia gravano di più sul bilancio familiare. È un dramma che ben conosciamo perchè abbiamo visto colleghi, inferiori e superiori, viverlo e soffrirne. Nessuno più di me quindi può meglio apprezzare i sentimenti che hanno ispirato il senatore Giua e che trovano larga rispondenza in tutti noi.

Bisogna tuttavia tener conto di un fatto decisivo ed è che oggi nella vita addestrativa, intensissima e complessa, che agli ufficiali è imposta dalle necessità del moderno armamento e della attuale dottrina tattica e soprattutto nel combattimento moderno, nella deprecata ipotesi che agli ufficiali sia imposto, da situazioni al di sopra della volontà stessa degli uomini, di dover compiere il supremo dovere di comandanti sul campo di battaglia per la difesa del Paese i fattori di logoramento fisico e psichico sono talmente accresciuti rispetto al passato che non è assolutamente possibile che gli ufficiali addetti alle grandi unità operanti o comunque a reparti di impiego di guerra abbiano limiti di età molto elevati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

Mai come ora è necessario che gli ufficiali siano nel pienissimo possesso delle più alte qualità fisiche intellettuali e di resistenza psichica.

Premesso questo che ritengo elemento di chiarificazione indispensabile, penso che si debba parlare di una questione per la quale dovrebbe essere consentita l'adozione di un provvedimento inteso alla utilizzazione a fini militari, e cioè di interesse nazionale, degli ufficiali oltre i ristretti limiti di età richiesti per gli ufficiali stessi impiegabili nelle grandi unità e nei reparti di impiego di prima linea.

Fin qui io non ho sentito parlare di altro in fatto di riorganizzazione difensiva militare che di divisioni operanti. Tutti i discorsi, riportati dai giornali, di personalità e di tecnici, in varie occasioni pronunciati, tutti gli articoli di giornale riguardanti la materia, hanno ristretto la discussione sul problema militare alle costituenti divisioni o altri raggruppamenti di reparti operanti.

Ma io penso che l'organizzazione militare difensiva italiana non possa essere rappresentata dalle cinque, sei, otto, dieci o dodici divisioni operanti da costituire per la difesa del confine terrestre. (Non so, poi, quante effettivamente sarà possibile farne di veramente efficienti e complete). Il problema così ristretto non è il quadro completo delle nostre necessità. Parallelamente alla esigenza delle costituenti divisioni operanti si deve pur pensare, ed è urgente provvedervi, a una organica integrale organizzazione militare territoriale difensiva, di cui non ho mai fin qui sentito parlare, che per me è altrettanto importante ed impellente come quella delle divisioni da formare e potenziare.

La difesa del Paese ha due aspetti e due esigenze. Quella che deve prevedere e provvedere alla efficiente tutela del territorio nazionale da attacchi dall'esterno e quella che, in caso di emergenza, deve immediatamente provvedere alla tutela degli impianti essenziali, dei trasporti, delle grandi vie di comunicazione, dei grandi istituti e dei grandi impianti dai quali dipende la stessa vita del Paese. Quando per difetto di difesa crollasse l'interno anche il confine crollerebbe. È indispensabile, pertanto, che si pensi e si provveda alla organizzazione di una conveniente ed efficiente

difesa integrale nazionale con la creazione, oltre che delle divisioni ed altre grandi unità operanti, dei reparti e dei comandi destinati a questa difesa integrale nazionale che si potrebbe definire la difesa territoriale. In tale sede e, cioè, nell'organizzazione della suddetta difesa territoriale il Ministro della difesa potrebbe prendere in serio esame il concetto ispiratore della proposta del senatore Giua che, in questo senso, faccio mia, per studiare ed adottare un provvedimento che consenta la utilizzazione degli ufficiali oltre i limiti di età fissati per quelli del ruolo operante, stabilendo un altro ruolo, con limiti di età di due o tre anni più elevati, per ciascun grado, per gli ufficiali da destinarsi alla organizzazione militare territoriale, a simiglianza di quanto già esisteva col cosiddetto ruolo mobilitazione.

Si è parlato del progetto della cosiddetta « difesa civile ». È un concetto unilaterale, non rispondente alle esigenze, al quale io sono nettamente contrario. In momenti così pericolosi e che possono diventare drammatici e tragici la difesa civile sarebbe un non senso. La difesa non può essere che integrale e nazionale. È naturale che in caso di calamità assumerebbe aspetti civili, ma è altrettanto vero che in caso di emergenza dovrebbe necessariamente essere di contenuto e di azione strettamente militare e pertanto non può non essere di stretta competenza e responsabilità militare e come tale da inquadrarsi da ufficiali, sottufficiali, ecc. come qualsiasi altra organizzazione militare, tanto più che è di palmare evidenza che passando, in caso di emergenza, i poteri automaticamente alla Autorità militare e sotto la legge militare e dovendosi prevedere interventi non solo passivi a tutela d'impianti, vie di comunicazione ecc. ecc. ma anche attivi contro elementi di quinte colonne, elementi paracadutati ecc., occorrono comandanti che sappiano bene il proprio mestiere, anche se non siano più giovanissimi e di piena idoneità ad impieghi di prima linea. È perciò che cogliendo questa occasione rivolgo il voto che il Ministero della difesa porti la sua attenzione su questo delicato settore organizzativo che ritengo di sua stretta competenza per evitare soluzioni di continuità, impreparazioni ed altre cose pregiudizievoli al buon rendi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

mento nella coordinata difesa del Paese in tempi calamitosi di emergenza che potessero incombere su noi ma che peraltro speriamo non vengano mai per la nostra Italia.

BOGGIANO PICO. Condivido le osservazioni fatte dal senatore Giua. Mi rendo pienamente conto, infatti, dell'agosciosa situazione in cui possono venire a trovarsi quegli uff'c'ali che, sebbene ancora giovani, almeno rispetto alla mia età, vengono collocati in ausiliaria, specialmente nel momento attuale di difficili condizioni sociali, per cui non riesce sempre agevole darsi ad altre attività. Mi preoccupa, però, la difficoltà di fronte alla quale ci troveremmo se dovessimo venire a modificare, nel senso proposto dal senatore Giua, il presente disegno di legge, perchè ciò ci porterebbe oltre quei limiti che siamo costretti ad osservare affinché il disegno di legge stesso possa avere rapida attuazione.

Ciò considerato, io credo che l'unica soluzione da adottare sia quella per ora di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, raccomandando, però, nello stesso tempo al Ministro della difesa di presentare quanto prima al Parlamento un provvedimento, anche di carattere transitorio, per venire incontro alle esigenze di una categoria di ufficiali degna del nostro rispetto e della nostra considerazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Giua di dichiarare se insiste nella sua proposta di emendamento o se intende trasformarla in un ordine del giorno o in una raccomandazione al Ministro della difesa.

GIUA. Non ho nulla in contrario a trasformare in raccomandazione la mia proposta di emendamento, tanto più che approvare un emendamento ad un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, implicherebbe un rinvio del disegno di legge stesso alla Camera dei deputati, ed a ciò io sono contrario, perchè, dopo che un ramo del Parlamento ha approvato una modificazione ad un disegno di legge, è opportuno che questa modificazione sia accettata, sempre che non si tratti di questioni fondamentali, dall'altro ramo del Parlamento, se vogliamo veramente che il nostro sistema bicamerale raggiunga quella snellezza da tutti desiderata. Accetto, quindi,

le osservazioni fatte dal collega Boggiano Pico, lieto che anche il senatore Cerica abbia visto l'importanza del problema da me prospettato.

GASPAROTTO, *relatore*. Mi permetto di osservare che il disegno di legge in esame ha una portata molto modesta. La proposta di emendamento del senatore Giua, testè trasformata in raccomandazione al Governo, può essere presa in esame dal Ministero della difesa anche per quel che riguarda i riflessi tecnici sulla carriera degli ufficiali in genere. In ogni modo faccio rilevare che nel presente disegno di legge non si tratta dei limiti di età per il collocamento in posizione ausiliaria, ma si tratta di una nuova determinazione dei limiti di età agli effetti della promovibilità, concetto nettamente differente da quello accennato dal senatore Giua. D'altra parte, se dovessimo metterci nell'ordine di idee accennate dal senatore Giua dovremmo anche, in concordia con le dichiarazioni fatte dal senatore Cerica, riconoscere che tutta la legge sull'avanzamento andrebbe riveduta, per poter giungere ad un sistema più organico di quello che oggi non sia. Comunque ripeto, per chiarezza, che il disegno di legge sottoposto al nostro esame regola i limiti di età agli effetti della promovibilità ai gradi superiori.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso che concordare con le osservazioni fatte dal relatore, senatore Gasparotto. È opportuno, infatti, approvare senz'altro il presente disegno di legge nel testo trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati. La spiegazione data dal relatore, senatore Gasparotto, sulla differenza tra i limiti di età agli effetti della promovibilità e tra i limiti di età agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, mi esime dall'interloquire su questo argomento. Assicuro comunque i senatori Cerica e Giua che sottoporro al Ministro della difesa le loro osservazioni, in maniera che alla prossima presentazione del disegno di legge sullo stato di avanzamento degli ufficiali le preoccupazioni manifestate dagli stessi senatori Cerica e Giua siano tenute presenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È soppresso.

(È approvato).

Art. 2.

I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo** » (N. 1348)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carboni.

CARBONI, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, è stato ratificato dalla Camera dei deputati con modificazioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, istituto di diritto pubblico. Tale istituto, per il regio decreto-legge 28 di-

cembre 1936, n. 2418, ha il compito di assumere in appalto la riscossione delle imposte di consumo, di assumersi il servizio della riscossione delle imposte stesse nell'interesse dei Comuni, ed altri compiti analoghi. Con questo Istituto si è voluto manifestamente fronteggiare una specie di monopolio venutosi a costituire in tale settore. Non è nostro compito, ora, discutere in questa sede della maggiore o minore opportunità di questo Istituto, poiché il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, che siamo chiamati a ratificare, riguarda esclusivamente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Indicherò brevemente le modificazioni proposte dalla Camera dei deputati alla composizione del citato Consiglio di amministrazione, rispetto alla primitiva composizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825. La figura del Presidente, scelto dai Ministri dell'interno e delle finanze, rimane inalterata. Facevano parte, poi, del Consiglio di amministrazione un funzionario del Ministero dell'interno ed un funzionario del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto. La Camera dei deputati ha approvato, invece, la formula: « di due rappresentanti del Ministero dell'interno » e « di due rappresentanti del Ministero delle finanze », indubbiamente più precisa e, in un certo senso, più lata. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, inoltre, era composto di tre persone designate dal Ministro delle finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti: a queste la Camera dei deputati ha sostituito « due persone designate dal Ministro del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti ». Nel testo originario dell'articolo 1 del decreto legislativo già citato, si prevedeva, poi, che del Consiglio di amministrazione in questione facessero parte cinque persone designate dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno. La Camera dei deputati ha invece approvato a tale riguardo la seguente formula: « di quattro persone designate dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno ». Il numero dei rappresentanti dei Comuni (due persone proposte dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35^a RIUNIONE (15 dicembre 1950)

nazionale) rimane inalterato. Infine la disposizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, la quale prevedeva che del Consiglio di amministrazione facessero parte anche due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, in rappresentanza della categoria, è stata modificata dalla Camera dei deputati nel modo seguente: « di due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo, in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare ».

Queste sono le modificazioni appostate dalla Camera dei deputati con il presente disegno di legge al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825. Nel complesso mi sembra che non vi sia nulla da eccepire e che quindi il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo già citato possa senz'altro essere approvato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge in esame:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, di due persone designate dal Ministro del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di quattro persone designate dagli istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte

di consumo in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

BOGGIANO PICO. Mi dichiaro contrario alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, perchè esse prevedono un aumento dei funzionari dello Stato in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo. Ciò, a mio avviso, non è opportuno innanzi tutto perchè, com'è noto, qualsiasi commissione funziona e delibera in modo inversamente proporzionale al numero dei suoi componenti; in secondo luogo perchè non è bene distogliere i funzionari dello Stato dalle loro Amministrazioni.

PRESIDENTE. Senatore Boggiano Pico, credo che lei sia caduto in un equivoco perchè, secondo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo sono chiamati a far parte non più i funzionari dei Ministeri interessati, ma i rappresentanti dei medesimi, per cui i vari Ministri, invece di essere costretti, a norma del testo originario dell'articolo 1 del decreto legislativo già citato, a inviare presso il Consiglio di amministrazione anzidetto i propri funzionari, potranno inviare persone anche non appartenenti alle Amministrazioni dei propri dicasteri.

BOGGIANO PICO. Questa spiegazione non mi soddisfa, poichè tutti conoscono le pressioni che vengono operate da parte dei funzionari, per essere inviati a far parte di commissioni speciali.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

RIZZO GIAMBATTISTA. Nel richiamarmi a quanto l'onorevole Presidente ha dichiarato in replica alle osservazioni fatte dal senatore Boggiano Pico, vale a dire che i vari Ministeri interessati, secondo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, non sono più tenuti a nominare propri funzionari, bensì possono nominare, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, persone estranee alla Amministrazione dello Stato, vorrei ripetere una osservazione di carattere generale da me fatta quando esaminammo il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'A.N.A.S. L'onorevole Presidente ricorderà quel mio intervento. In quella occasione feci osservare che non era esatto parlare di rappresentanti di dati Ministeri in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., bensì di designati da parte di quei dati Ministeri perchè, infatti, non si trattava di rappresentanza ma di designazione. Fu, così, che a proposito del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. la Commissione decise di non parlare più di rappresentanti di Ministeri, nè di funzionari in rappresentanza di Ministeri, ma soltanto di designati da Ministeri, con il qual termine si dava anche la possibilità ai vari Ministeri interessati di inviare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. persone estranee alla Amministrazione degli stessi Ministeri interessati. Questo concetto trova riscontro, ma soltanto in parte, nello stesso testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, giacchè a proposito di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo si parla appunto di designati e di designazione. Non sarebbe meglio, allora, adottare il termine « designati » per tutti i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ? Con questo termine, ripeto, sarebbe meglio chiarito quanto ha già fatto presente l'onorevole Presidente, cioè, che i vari Ministeri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, secondo quello che è stato l'intendimento della Camera dei deputati nel modificare con una

formula, in verità poco felice, l'articolo 1 anzidetto, non sarebbero più obbligati a nominare propri funzionari, ma potrebbero anche nominare in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo persone estranee alla Amministrazione statale. E, nello stesso tempo, non si parlerebbe più di rappresentanti perchè qui siamo nel campo della designazione, non della rappresentanza.

Ciò considerato propongo di sostituire nel testo approvato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo già citato alle parole « rappresentanti » o « in rappresentanza » la parola « designati ».

VARALDO. Poichè, a mio avviso, non è affatto sicuro che i vari Ministeri interessati non scelgano i propri funzionari fra le persone da designarsi nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, non mi pare opportuno il raddoppiamento dei rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze, di cui al testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, quando invece il testo originario dell'articolo in questione prevedeva un funzionario rispettivamente per i due Ministeri anzidetti.

Inoltre vorrei che mi fosse chiarito un dubbio. Per quale ragione, mentre il testo originario dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, prevedeva, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, cinque persone in rappresentanza degli Istituti partecipanti, ora il testo modificato dalla Camera dei deputati all'articolo già citato prevede che i rappresentanti degli Istituti partecipanti siano quattro ? Poichè è stabilito che questi rappresentanti siano in ragione di un membro per ciascun Istituto, domando se gli Istituti partecipanti sieno diminuiti di numero.

CARBONI, *relatore*. Trovo esatta la proposta fatta dal senatore Rizzo Giambattista da un punto di vista formale. Tuttavia osservo che una formulazione più precisa degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, non cambierebbe in nulla la sostanza degli emendamenti stessi approvati

dall'altro ramo del Parlamento: in ultima analisi è sempre ai vari Ministri interessati che spetta la facoltà di inviare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo persone scelte sia tra i propri funzionari sia fra estranei all'Amministrazione dello Stato.

Quanto all'osservazione del senatore Varaldo, anch'io credo che effettivamente un Istituto partecipante sia venuto a mancare, e ciò non è strano quando si pensi che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concerne variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, ossia quando si pensi che il decreto legislativo anzidetto si ricollega a un altro provvedimento emanato molti anni fa. Se quindi il senatore Varaldo insiste per conoscere meglio la questione, potrei assumere informazioni più precise che per il momento però non saprei fornire.

Per quanto riguarda la seconda osservazione fatta dallo stesso senatore Varaldo e, cioè, che si sia stato raddoppiato nel testo modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo già citato, il numero dei rappresentanti dei Ministri dell'interno e delle finanze, faccio presente che il testo originario dell'anzidetto articolo 1 prevedeva, come rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze e della Cassa depositi e prestiti su designazione del Ministro delle finanze, cinque persone, mentre il testo, modificato dall'altro ramo del Parlamento, dello stesso articolo 1, prevede due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero delle finanze e due persone designate dal Ministero del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, cioè in complesso sei persone. Non si tratta, quindi, affatto di un raddoppiamento del numero di questi rappresentanti ma dell'aumento di una sola unità. Non dobbiamo, poi, preoccuparci che funzionari dello Stato possano essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo perchè bisogna tener presente che l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è un istituto di diritto pubblico, con larga partecipazione da parte dello Stato attra-

verso i suoi capitali. Non mi pare, quindi, che si possa negare ai vari Ministeri interessati il potere di nominare persone, che, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, tutelino gli interessi dello Stato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto questa materia sia piuttosto di competenza del Ministero delle finanze, tuttavia in un certo senso interessa anche il Ministero dell'interno, di concerto con il quale il disegno di legge in esame è stato presentato.

Sono d'accordo in linea generale con la tesi sostenuta dal senatore Boggiano Pico di diminuire il più che sia possibile il numero dei funzionari in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e di inviarvi, se se ne presenta la opportunità, persone, sempre naturalmente di sicura competenza, non appartenenti al personale dei vari Ministeri interessati. Nella fattispecie, però, debbo associarmi alle dichiarazioni precise fatte dal relatore, senatore Carboni, tanto più che i rappresentanti dei vari Ministeri interessati salirebbero — a norma dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825 — da cinque a sei: non si tratta quindi di un notevole aumento. Occorre tener presente, inoltre, che l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo sta esplicando in questi ultimi anni un'attività molto più intensa di quella prevista nel momento della sua costituzione, molti di più essendo i Comuni che, in una materia così complessa quale quella delle imposte di consumo ricorrono ai servizi dell'Istituto anzidetto. Bisogna riconoscere che l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo svolge un'attività veramente efficace e pertanto esso va potenziato.

Per quanto riguarda la proposta fatta dal senatore Rizzo Giambattista di una diversa formulazione del testo emendato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo più volte citato, penso che si potrebbe semplicemente dare atto nei verbali di questa riunione che quando si parla di rappresentanti, anzichè di designati, si intende parlare di persone da scegliersi, quali membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale imposte di consumo, non soltanto fra

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

i funzionari ma anche fra estranei alle Amministrazioni dei vari Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Dato che la sostanza dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, risulta non solo dal testo dell'emendamento stesso, ma anche dalle dichiarazioni che sono state fatte nella presente riunione e dal relatore, senatore Carboni, e dal Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, vorrei pregare il senatore Rizzo Giambattista di non insistere nel suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non vedo perchè la lettera della legge non debba corrispondere alla *voluntas* del legislatore, cioè al presupposto da cui muoviamo. Sono costretto, quindi, ad insistere nella mia proposta di emendamento.

JANNELLI. Il testo originario dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, modificava l'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2818, nel senso di introdurre a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo dipendenti dell'Istituto stesso in rappresentanza della categoria. Ora a tale riguardo il testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 anzidetto stabilisce che in rappresentanza del personale siano designati due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta, questa proposta, in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. A me sembra che in questo modo venga completamente sovvertito il criterio democratico che dovrebbe presiedere alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Propongo pertanto che alle parole « di due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare » di cui al testo modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, sieno sostituite le seguenti « di due

dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo eletti dal personale del detto Istituto ».

FERRARI. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Jannelli.

PARRI. Vorrei rendermi maggiormente, conto dell'opportunità della seguente formula usata tanto nel testo originario quanto in quello modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, « di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'Associazione più rappresentativa a carattere nazionale », e ciò perchè con la formula ora citata mi sembra che si lasci troppo ampia libertà di interpretazione al Ministero dell'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La formula a cui ha fatto riferimento il senatore Parri è comune in molte altre disposizioni del genere. In ogni modo si ritiene che sia più rappresentativa quella associazione che abbia un maggior numero di aderenti. Ora, praticamente esiste l'Associazione dei Comuni italiani che forse rappresenta il maggior numero dei Comuni in Italia rispetto ad altre associazioni similari. Comunque l'indagine sul carattere più rappresentativo di tali associazioni si fa caso per caso.

PARRI. Faccio osservare che ci potrebbero essere due associazioni a carattere nazionale con scarse differenze tra loro da un punto di vista rappresentativo, ossia rispetto al numero degli aderenti. Per questo propongo di sostituire alla formula: « di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale » la seguente: « di due designati dal Ministro dell'interno su proposta delle associazioni dei Comuni a carattere nazionale ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Circa la questione di fondo di cui all'emendamento proposto dal senatore Parri, mi rimetto alla decisione della Commissione; concordo però, da un punto di vista formale, con l'emendamento proposto dal senatore Parri stesso.

CARBONI, *relatore*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Parri.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In merito alla proposta ora fatta dal senatore Parri mi rimetto alla decisione della Commissione, pur dichiarando di essere personalmente favorevole a che sia mantenuta la formula usata, per la nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, tanto nel testo originario quanto in quello modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825.

VARALDO. Vorrei fare osservare che attualmente c'è una sola associazione veramente nazionale dei Comuni ed è quella che ha tenuto il Congresso di Napoli. Ci sono poi altre associazioni di Comuni che sono, però, a carattere partitico: gli stessi Comuni, a volte, fanno parte contemporaneamente dell'una e dell'altre associazioni. Quindi parlare nel presente disegno di legge dell'associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale, dato che oggi ne esiste una sola, mi sembra che sia meglio.

PRESIDENTE. Poichè la proposta di emendamento fatta dal senatore Rizzo Giambattista riguarda la sostituzione della parola « designati » alle parole « rappresentanti » o in « rappresentanza » di cui al testo approvato dalla Camera dei deputati dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, essa non può essere messa ai voti che dopo aver proceduto alla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Parri e dell'emendamento proposto dai senatori Jannelli e Ferrari, che sono emendamenti di carattere sostanziale.

Ciò premesso, metto ai voti la proposta fatta dal senatore Parri di sostituire alle parole « di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale » di cui al testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, le seguenti « di due designati dal Ministero dell'interno su proposta delle associazioni dei Comuni a carattere nazionale ». Chi approva la proposta anzidetta, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue ora l'emendamento proposto dai senatori Jannelli e Ferrari e, cioè, sostituire nel

testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, alle parole « di due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare », le seguenti: « di due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo eletti dal personale del detto Istituto ».

CARBONI, *relatore*. Anche per questo emendamento mi rimetto alla decisione della Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a questo emendamento per ragioni facilmente comprensibili. L'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è un istituto che ha attribuzioni di carattere pubblico di grande importanza. Conseguentemente è ammissibile che in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ci siano i rappresentanti del personale, ma in quanto designati dal Ministero competente. Ciò è giustificato dal fatto che l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo deve essere un organismo operante e, quindi, non deve fare della politica. Ora, ad esempio, se una contestazione o un'agitazione tra ente e personale è organizzata da un rappresentante del personale che faccia anche parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, si ha ragione di dubitare dell'efficienza di quest'organo. Perciò occorre che i due dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo in rappresentanza del personale siano designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso. Si tratta di un *minimum* necessario per assicurare la funzionalità di tale Istituto. Per questo mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dai senatori Jannelli e Ferrari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Jannelli e Ferrari, di cui già è stata data lettura. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del testo dell'articolo unico del disegno di legge risultante dagli emenda-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

35ª RIUNIONE (15 dicembre 1950)

menti ora approvati e coordinato in base alle modificazioni proposte dal senatore Rizzo Giambattista intese a sostituire alle parole « rappresentanti » o « in rappresentanza » la parola « designati »:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di quattro designati dal Ministro dell'interno, dei quali due su proposta delle associazioni dei Comuni a carattere nazionale, di due designati

dal Ministro delle finanze, di due designati dal Ministro del tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.G. eletti dal personale del detto Istituto.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze e due tra i designati dal Ministero del tesoro e dagli altri Istituti partecipanti ».

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.